



DIRETTIVA N. 2 DEL 18/02/2015

PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 7 BIS DEL D.L. 91/2014, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 116 DELL'11/08/2014

I CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA BASILICATA, DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE

Premesso che il 1° settembre 2014 è entrato in vigore l'articolo 20, comma 7 Bis del D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito con la legge 11.08.2014, n.116, il quale stabilisce *“Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.”*

ritenuto opportuno chiarire, in via preliminare, che la ratio della norma è quella di facilitare ed accelerare le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche e che, pertanto, le istanze cui la norma si riferisce sono quelle relative alla nascita e/o alla modificazione del soggetto giuridico “impresa” - fatta eccezione per le SpA - , corredate da atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Ritenuto che la medesima norma non è, tuttavia, applicabile alle domande presentate per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di “fatti” (es. nomina di amministratore di società di capitali), in quanto, in tali fattispecie, oggetto dell'iscrizione è appunto il fatto, non già l'atto, che viene allegato esclusivamente a fini probatori;

atteso che l'enfasi attribuita all' “immediatezza” dell'iscrizione di questa tipologia di atti impone che gli stessi siano sottoposti a procedure semplificate di controllo, in modo che sia possibile la loro iscrizione “immediata” nel registro delle imprese;

letto l'art. 2189, comma 2, c.c. ai sensi del quale “prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese deve accertare l'autenticità della sottoscrizione ed il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”;

Letto, altresì, l'art. 11, comma 1, del DPR 581/95, a norma del quale “Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro:

